



ENTE NAZIONALE PER
L'AVIAZIONE CIVILE



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
NAPOLI "PARTHENOPE"

ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE

FRA

L'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, di seguito denominato "ENAC", con sede in Viale Castro Pretorio n. 118, 00185 - Roma, CF 97158180584, rappresentato dal Direttore Generale, Dr. - Alessio QUARANTA

E

L'Università degli Studi di Napoli "PARTHENOPE", Dipartimento di Giurisprudenza e Dipartimento di Scienze e Tecnologie, di seguito denominata "UNIVERSITA'", con sede in Via Ammiraglio Ferdinando Acton n. 38, 80133 - Napoli, P. IVA 01877320638, CF 80018240632, rappresentata dal Magnifico Rettore, Prof. Claudio QUINTANO

PREMESSO

che la formazione è una dimensione costante e fondamentale del lavoro, nonché uno strumento essenziale nella gestione delle risorse umane;

che l'ENAC promuove l'aggiornamento professionale e culturale del proprio personale nelle materie rientranti nelle proprie competenze istituzionali;

che tali materie sono di interesse per l'UNIVERSITA' e costituiscono oggetto di studio dei programmi accademici del Dipartimento di Giurisprudenza e del Dipartimento di Scienze e Tecnologie;

che l'ENAC ravvisa l'esigenza di incrementare le conoscenze del proprio personale anche attraverso l'individuazione di nuove tipologie e metodologie di studio, nel quadro di corsi specialistici di livello universitario, eventualmente progettati "ad hoc" e con la possibilità di utilizzare i moderni strumenti di insegnamento a distanza;

che l'UNIVERSITA', attraverso le varie Strutture didattiche e scientifiche, ed in particolare con il Dipartimento di Giurisprudenza ed il Dipartimento di Scienze e Tecnologie, persegue la promozione degli studi nelle materie afferenti il settore aeronautico, ambientale e della sicurezza aerea (nella sua duplice accezione di safety e security), nonché lo sviluppo della ricerca scientifica nelle discipline medesime;

che entrambe le parti perseguono l'intento di promuovere studi per approfondire le conoscenze acquisite, dividerne i risultati, nonché ricercarne di nuove nei settori di interesse comune, rientranti nelle finalità istituzionali;

che l'UNIVERSITA' al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, promuove, in virtù dell'articolo 18 della legge 24.06.1997, n. 196, tirocini di formazione ed orientamento a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31.12.1962, n. 1859;

che è interesse di entrambe le parti promuovere e sostenere iniziative finalizzate allo sviluppo delle attività di comune interesse, in un quadro di reciproco supporto e cooperazione ed attraverso appositi progetti formativi e di collaborazione, da approvarsi di volta in volta;

che l'UNIVERSITA', in particolare il Dipartimento di Giurisprudenza ed il Dipartimento di Scienze e Tecnologie, possiedono il Know-how necessario per fornire l'adeguato supporto tecnico e scientifico richiesto per lo svolgimento delle specifiche attività;

che l'UNIVERSITA', in quanto pubblica istituzione, ha tra le attribuzioni contenute nel proprio Statuto (art. 41), quella di concludere accordi con le altre amministrazioni pubbliche per lo svolgimento in collaborazione delle attività istituzionali di interesse comune;

che, in tale contesto, pare utile individuare uno specifico strumento di intervento e di disciplina dei rapporti di partnership fra gli attori della formazione del personale della P.A. che possa offrire un contributo concreto per agevolare i compiti istituzionali dell'ENAC, con particolare riguardo alla regolamentazione tecnica nel settore aeronautico ed aerospaziale;

che l'UNIVERSITA', offre la propria disponibilità a fornire - attraverso il corpo docente (professori, ricercatori, dottori di ricerca, tecnici, ecc.), le proprie strutture (laboratori, tecnologie informatiche, ecc.) ed i propri qualificati partner - una collaborazione scientifica e tecnica nell'intento di:

- consentire un costante e positivo interscambio di esperienze tecniche e scientifiche;
- sperimentare e consolidare attraverso esperienze concrete, modalità di "ricerca applicata", programmazione e gestione del processo formativo;
- migliorare la propria capacità di carattere scientifico-pratico attraverso lo svolgimento di stages e tirocini di formazione e orientamento;

che l'ENAC si è reso disponibile a collaborare, per quanto di propria competenza, al raggiungimento degli obiettivi delle attività formative promosse dall'UNIVERSITA' - anche con la partecipazione dei propri dipendenti - in virtù del significativo ruolo che svolge nello specifico settore di appartenenza, chiedendo nel contempo all'UNIVERSITA' di:

- garantire un'attività di supporto tecnico-scientifico attraverso il concorso di una pluralità di competenze qualificate ed interdisciplinari;
- verificare la possibilità di individuare, nel rispetto delle leggi e delle normative più recentemente emanate, eventuali strumenti o modalità per una maggiore razionalizzazione degli interventi formativi sul territorio.

TUTTO CIO' PREMESSO

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Oggetto

Oggetto del presente accordo è l'instaurazione di un rapporto di reciproca collaborazione, allo scopo di mettere a disposizione le competenze e le professionalità necessarie per lo svolgimento delle attività di comune interesse, concernenti studi e ricerche di elevato contenuto specialistico, supporto tecnico-scientifico, scambio di conoscenze ed esperienze, formazione e didattica nelle materie di competenza istituzionale.

L'UNIVERSITA' si dichiara disponibile a fornire ad ENAC prestazioni tecnico-scientifiche da effettuarsi secondo modalità, tempi e costi da concordare di volta in volta, sulla base di specifici accordi.



L'ENAC si dichiara disponibile senza alcun vincolo di esclusiva e - qualora ne ravvisasse la necessità - a rivolgersi all'UNIVERSITA' per l'elaborazione di una o più prestazioni scientifiche e tecniche da concordare preliminarmente, con specifico riferimento ad attività didattica e formativa, studi di fattibilità, linee guida, programmi gestionali, ricerche, indagini, progetti, seminari, ecc.

Per ogni prestazione - gruppo di prestazioni - sarà, di volta in volta, stipulato un apposito disciplinare teso a regolare il rapporto, precisando obiettivi, modalità, tempi e corrispettivi economici.

L'UNIVERSITA', in particolare, dichiara la propria disponibilità a:

- fornire il supporto, mediante erogazione di attività formativa ed in termini di materiali, documentazioni e studi attinenti le materie di interesse, ai fini del costante aggiornamento professionale ed elevazione culturale del personale dell'ENAC, anche alla luce delle continue innovazioni giuridiche e tecnologiche;
- promuovere collaborazioni specifiche nel campo delle metodologie innovative riguardanti i settori istituzionali di comune interesse, finalizzate a favorire e sviluppare la ricerca e lo studio, nonché l'operatività in tali ambiti.

L'ENAC dichiara la propria disponibilità ad offrire supporto per:

- promuovere, progettare ed organizzare appositi stages e tirocini di formazione ed orientamento presso l'Ente, con eventuale disponibilità - laddove possibile - di utilizzazione di strutture logistiche, nonché mezzi in dotazione, previa eventuale specificazione degli oneri finanziari connessi;
- erogare attività didattica nelle materie professionali di interesse;
- promuovere, sulla base di iniziative comuni o su richiesta dell'UNIVERSITA', in ossequio alle disposizioni vigenti, attività che coinvolgano personale dell'ENAC, in qualità di esperti su specifiche materie oggetto di corsi di laurea, master, seminari e conferenze, nonché redazione di programmi comunitari che coinvolgano entrambi gli Enti.

Art. 2 - Modalità attuative

Dalla stipula del presente accordo non deriva alcun onere finanziario per le parti.

I progetti sviluppati nel quadro del presente accordo saranno sottoposti alla preventiva approvazione dei rispettivi organi di governo e resi esecutivi mediante scambio di comunicazioni.

I medesimi progetti dovranno essere debitamente sottoscritti dai rappresentanti legali dei rispettivi Enti o loro delegati.

All'interno di ciascun progetto, redatto - laddove applicabile - nel rispetto della normativa comunitaria e di quella nazionale in materia, approvato ai sensi del presente accordo, dovranno essere inseriti gli obiettivi, le modalità di esecuzione ed eventuali specifiche relativamente all'utilizzazione di beni e strutture, oltre - laddove previsti - i relativi oneri finanziari.

Ogni attività prevista nel presente accordo si esplicherà nel rispetto della normativa dei rispettivi Enti che ne disciplina il funzionamento.

Art. 3-Referenti

Al fine di individuare modalità operative e pianificare gli interventi necessari alla realizzazione degli obiettivi perseguiti, è costituito un Comitato di Coordinamento composto da due Referenti, nominati con separate comunicazioni per l'UNIVERSITA' e per l'ENAC.

I nominativi dei Referenti, potranno essere modificati con analoghe comunicazioni tra le parti.



Art. 4 - Relazione Annuale

I Referenti, di cui all'art. 3, con cadenza annuale, presentano congiuntamente, ai rispettivi rappresentanti dei due Enti, una dettagliata relazione sullo stato dell'esecuzione dell'accordo, formulando eventuali proposte di modifiche, integrazioni o nuovi ed ulteriori progetti formativi e di collaborazione.

Art. 5 - Riservatezza

L'UNIVERSITA' si impegna a non divulgare la documentazione fornita dall'ENAC e le risultanze - anche intermedie - delle elaborazioni prodotte, salvo diverso accordo tra le parti.

L'ENAC e l'UNIVERSITA' si impegnano a mantenere il segreto professionale sulle informazioni, notizie e dati, anche personali, inerenti all'attività svolta e ad operare nel pieno rispetto di quanto previsto dal "Codice in materia di protezione dei dati personali", di cui al D. Lgs. 196/2003. Tuttavia i risultati di interesse scientifico conseguiti nel corso del rapporto di collaborazione, regolato dal presente accordo quadro, potranno essere pubblicati su riviste scientifiche specializzate e presentati nell'ambito di sedi qualificate solo a seguito di reciproco accordo fra le parti.

Qualora determinati prodotti fossero particolarmente significativi sotto un profilo culturale, scientifico e/o tecnico tali da suggerirne la pubblicazione, quest'ultima sarà realizzata a spese di entrambe le parti, con l'indicazione (logo, nominativi, ecc.) di ambedue le parti.

Art. 6-Durata

Il presente accordo quadro ha validità di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere esercitato il recesso da ciascuna delle parti mediante Raccomandata A.R. da inviarsi alla controparte con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni.

La scadenza dell'accordo quadro non pregiudica la regolare esecuzione delle attività in corso. E' escluso il tacito rinnovo. Il rinnovo, anche per un periodo di diversa durata, può essere richiesto per iscritto entro tre mesi dalla scadenza da una delle due parti e, per avere effetto, deve essere accettato per iscritto dall'altra parte entro 60 (sessanta) giorni dalla data della suddetta richiesta.

Art. 7 - Foro Competente

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione del presente accordo. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, la soluzione delle controversie è demandata al foro di Roma.

Letto, approvato e sottoscritto.

Luogo, data (o timbro)

ENAC
Direttore Generale
Dr. Alessio QUARANTA

Università degli Studi di Napoli Parthenope
Il Rettore
Prof. Claudio QUINTANO

